



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

## DECRETO N. 2 del 16 gennaio 2019

- Oggetto:** **Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti anno 2019.**
- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n.1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii;
- VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. (Testo Unico sugli Enti Locali);
- VISTA la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre del 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini e ss.mm.ii;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, di attuazione della Direttiva 2000/75/CE e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale e ss.mm.ii;
- VISTO il comma 349, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica del Decreto legislativo n. 225/2003;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- VISTO Il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico ed il relativo manuale operativo della Blue tongue;
- VISTO il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 del 10/03/2017 su "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale" e ss.mm.ii;
- VISTO il correlato dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8581 del 03/04/2017 relativo a chiarimenti sulle misure di controllo ed eradicazione previste nel predetto dispositivo;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n.1 del 10/01/2018 "Misure di profilassi diretta e indiretta (Programma di vaccinazione obbligatoria) contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), sierotipi 1 e 4. Adempimenti anno 2018" e ss.mm.ii;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2018 n. 10/16, che ha individuato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari "G. Pegreff" quale ente incaricato dell'acquisto, tramite procedura aperta a valenza regionale, di vaccini veterinari per la prevenzione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da fornire ai Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna;
- CONSIDERATO che il sistema di sorveglianza ha consentito di individuare puntualmente la presenza di alcuni focolai di Blue tongue da sierotipo 1 esclusivamente per sieroconversione e da sierotipo 4 per sieroconversione, positività diagnostica e sintomatologia clinica e che pertanto si evidenzia l'esigenza di proseguire anche nel 2019, con un programma vaccinale contro il sierotipo 4 della Blue tongue almeno su tutte le rimonte degli animali di specie ovina;
- CONSIDERATO che dal mese di settembre 2018 è stata confermata, per la prima volta sul territorio regionale, la circolazione del sierotipo 3 del virus della Blue tongue in alcuni territori della Sardegna sud occidentale;
- CONSIDERATO che non sono attualmente disponibili presidi immunizzanti verso il sierotipo 3 della Blue tongue e che pertanto al fine di limitare un'eventuale diffusione occorre che in tutte le aziende con animali di specie sensibili siano applicate efficaci misure di profilassi diretta rivolte alla lotta verso l'insetto vettore;
- CONSIDERATO che alla luce della nuova situazione epidemiologica è necessario modificare la strategia vaccinale di cui al Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale (DAIS) n. 1/2018 e ss.mm.ii;
- CONSIDERATA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della CE EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO;
- TENUTO CONTO che la Blue tongue si manifesta in forma grave negli ovini e che la vaccinazione in tali animali contribuirà a proteggere il patrimonio ovino dalla forma clinica, evitando così i danni diretti derivanti dalla malattia;
- TENUTO CONTO che la corretta applicazione di efficaci misure di profilassi diretta e, qualora possibile, di profilassi indiretta concorrerà a ridurre il rischio di epidemie a causa della circolazione virale;
- VALUTATO il rischio di possibilità di nuovi casi di malattia in Sardegna in assenza di ulteriori interventi specifici di profilassi diretta e indiretta e la necessità, quindi, di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- RITENUTO** di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia in assenza di interventi specifici di profilassi diretta e indiretta anche al fine che possano essere consentite le movimentazioni di animali di specie sensibili;
- CONSIDERATE** le risultanze dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) sulla febbre catarrale degli ovini nella seduta del 25/10/2018;
- VISTO** il parere del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale;

## DECRETA

### ART. 1 Obiettivi

1. Il presente provvedimento dispone misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio regionale.
2. I principali obiettivi del programma regionale di vaccinazione obbligatoria sono:
  - a) Proteggere dalla forma clinica il patrimonio zootecnico isolano dai danni derivanti dall'infezione del virus della Blue tongue (BT);
  - b) Limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano e le conseguenti misure restrittive anche al fine che possano essere consentite le movimentazioni di animali di specie sensibile;
  - c) Limitare la probabilità di diffusione dell'infezione dalle aree infette verso i restanti territori.

### ART. 2 Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione obbligatoria per l'anno 2019

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria contro il sierotipo 4 della BT, tutti gli allevamenti ovini sulla base del programma di vaccinazione di cui all' **Allegato 1**, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei vaccini da utilizzare durante la campagna vaccinale.
2. La gestione dei programmi di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari dell'ATS Sardegna.
3. Il Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Sardegna (OEVR), coordina e verifica lo stato di avanzamento delle attività fornendo nel caso le opportune indicazioni in merito anche al fine di garantire l'applicazione uniforme degli interventi sul territorio regionale.
4. L'effettuazione dei programmi di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari dell'ATS Sardegna e/o a veterinari convenzionati o liberi professionisti ovvero a medici veterinari all'uopo individuati e autorizzati dalla stessa ATS Sardegna. Possono altresì essere autorizzati dall'ATS Sardegna, per il tramite dei Servizi veterinari delle Aree socio sanitarie locali (ASSL) competenti per territorio, i veterinari individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria.
5. I veterinari liberi professionisti e/o aziendali individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria predispongono un programma di vaccinazione aziendale da presentare al competente Servizio veterinario della ASSL in cui sono indicati i tempi di intervento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ed il numero dei capi da vaccinare. In relazione al programma vaccinale presentato, il Servizio veterinario della ASSL consegna al veterinario incaricato, le dosi di vaccino necessarie ed il brogliaccio di stalla con l'elenco dei capi presenti.

6. I vaccini per la campagna di vaccinazione obbligatoria sono acquistati dalla Regione Sardegna e resi disponibili ai Servizi veterinari dell'ATS per il tramite dell'IZS della Sardegna. Dal momento che i flaconi di vaccino contengono 50 dosi e una volta aperti devono essere utilizzati in 24-48 ore, l'attività di immunizzazione deve essere organizzata riducendo al minimo lo spreco di vaccino.
7. Le spese relative all'acquisto di vaccino e gli interventi di vaccinazione non compresi nel comma 1, fino ad eventuali nuove indicazioni, sono a carico degli allevatori che si avvarranno di veterinari libero professionisti e/o aziendali di loro scelta e autorizzati dall'ATS Sardegna per il tramite dei competenti Servizi veterinari delle ASSL.
8. Tutte le operazioni di vaccinazione sono registrate dai Servizi veterinari delle ASSL competenti per territorio nel sistema informativo SANAN in base alla tempistica di cui all'art. 9 comma 5; con l'utilizzo della scheda SBT09 di cui al Sistema informativo della BT, sulla base dei relativi verbali di vaccinazione individuale di cui all'**Allegato 2** per gli animali di specie ovina e di cui all'**Allegato 3** per gli animali di specie bovina, bufalina e caprina non oggetto di vaccinazione obbligatoria ai sensi del presente Decreto.
9. Gli animali delle specie sensibili individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica di cui al "Sistema Informativo Nazionale Blue tongue" sono esclusi dalla vaccinazione.

### **ART. 3 Misure di profilassi diretta: lotta all'insetto vettore**

1. In tutte le aziende zootecniche, al fine di ottimizzare la biosicurezza aziendale e ridurre il rischio di infezione, è fortemente raccomandato ai proprietari e/o detentori degli animali di mettere in atto efficaci misure di lotta all'insetto vettore, secondo le strategie indicate nell' **Allegato 4** del presente Decreto. Nelle more di un eventuale disponibilità di prodotti vaccinali per il sierotipo 3 della Blue tongue, tali misure costituiscono al momento l'unico strumento di controllo della circolazione di suddetto sierotipo.
2. I Servizi veterinari delle ASSL competenti per territorio, i veterinari aziendali o liberi professionisti e i tecnici degli altri Enti preposti svolgono attività di educazione sanitaria illustrando, anche con il supporto di apposito materiale grafico, le più comuni strategie di lotta all'insetto vettore schematizzate nell'**Allegato 4** e consegnando agli stessi allevatori materiale divulgativo sulla Profilassi sanitaria diretta contro la BT.
3. Per monitorare l'efficacia delle strategie adottate di cui all'Allegato 4, l'IZS della Sardegna di concerto con l'OEVR effettua verifiche periodiche (follow-up) su aziende selezionate già sede di trappola fissa.
4. Gli enti coinvolti svolgono, ciascuno per quanto di propria competenza, le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all'insetto vettore.

### **ART. 4 Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la Blue tongue**

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), è istituita secondo il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

2. L'U.C.R. presieduta e coordinata dal Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare o da un suo delegato, è convocata di concerto con il Ministero della Salute, al fine di assolvere ai compiti previsti dal Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico sia in fase ordinaria sia in fase di emergenza;
3. L'U.C.R. ha sede presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, è composta almeno da:
  - a) il Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare o suoi delegati;
  - b) un rappresentante del Ministero della Salute;
  - c) un rappresentante del CESME;
  - d) uno o più dirigenti dei Servizi veterinari della ATS Sardegna;
  - e) un rappresentante dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente;
  - f) un rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;
  - g) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
  - h) un rappresentante dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;
  - i) un rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari;
  - j) un funzionario amministrativo dell'Assessorato con funzioni di segretario verbalizzante.
4. In ragione delle esigenze e delle argomentazioni legate all'ordine del giorno, il Presidente dell'UCR può integrare la stessa con dirigenti dei Servizi Veterinari competenti per territorio delle diverse aree funzionali, dirigenti dei dipartimenti territoriali dell'IZS della Sardegna o con altre figure che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale, di cui si ritenga opportuna la partecipazione.
5. I rappresentanti di cui al comma 3 sono individuati, a seguito della convocazione dell'UCR, ad opera dei rispettivi Responsabili degli Enti coinvolti.

#### **ART. 5 Movimentazione intraregionale degli animali**

1. Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla BT, da zone soggette a restrizione per BT, possono essere consentite in ottemperanza agli specifici dispositivi ministeriali in materia.
2. Sulla base delle segnalazione dei Servizi veterinari delle ASSL competenti per territorio, il Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale potrà richiedere al Ministero della salute specifici pareri in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa.

#### **ART. 6 Movimentazione extraregionale degli animali**

1. Le movimentazioni extraregionali degli animali delle specie sensibili alla BT, sono consentite nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e dei dispositivi ministeriali esplicativi in materia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

#### **ART. 7 Obblighi, adempimenti e indennizzi**

1. I proprietari o detentori di animali di specie sensibili devono garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi indiretta, in particolare provvedendo al contenimento degli animali da sottoporre a vaccinazione.
2. I proprietari o detentori degli animali che non ottemperano alle disposizioni del presente Decreto, ed in particolare a quanto previsto all'art. 2, comma 1, o che si siano sottratti all'esecuzione del Programma di vaccinazione, sono soggetti ai provvedimenti di cui all' art. 10 del presente Decreto e non hanno diritto al riconoscimento di eventuali indennizzi per danni causati da eventuali focolai di malattia, indipendentemente dal sierotipo del virus all'origine del focolaio.

#### **ART. 8 Risorse**

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione del programma di vaccinazione saranno stanziare in tutto o in parte dalla Regione, sulla base dei relativi fabbisogni necessari e comunicati dall'ATS Sardegna.

#### **ART. 9 Flusso Dati**

1. Nell'ambito delle attività di sorveglianza veterinaria si definisce Caso di BT:
  - a) un animale che presenta segni clinici che possono indicare un' infezione da BTV;
  - b) un animale sentinella che ha mostrato una sieroconversione nei confronti di uno o più sierotipi del virus;
  - c) un animale in cui è stato isolato il virus della BT;
  - d) un animale risultato positivo al test PCR specifico per il virus della BT.
2. Il sospetto e la conferma dei casi di malattia nonché l'aggiornamento circa le situazioni dei singoli focolai devono essere opportunamente registrati sul SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale).
3. La conferma dei focolai in SIMAN negli ambiti territoriali delle ASSL dove la circolazione virale sia già stata confermata, deve essere effettuata anche qualora si sia ancora in attesa dell'indicazione da parte del CESME del sierotipo coinvolto, indicandolo, pertanto, come "Sierotipo Sconosciuto". Il Servizio veterinario provvede all'aggiornamento in SIMAN del sierotipo responsabile del focolaio non appena tale dato sarà disponibile e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di conferma.
4. Qualora il sospetto di BT sia formulato in un allevamento sito in un ambito territoriale dove altri casi di BT sono stati confermati nel corso della stessa stagione epidemica, il competente Servizio veterinario provvede a confermare la malattia in base ai risultati clinici ed epidemiologici. Per la conferma del focolaio in SIMAN, in questi casi, il competente Servizio veterinario indica come sierotipo responsabile lo stesso registrato per il primo focolaio nel medesimo territorio.
5. È onere dei Direttori/Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASSL della Sardegna garantire la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle attività di profilassi vaccinale effettuate sui propri territori di competenza, attraverso la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nell'apposito sistema informativo SANAN del portale VETINFO con cadenza settimanale. Il Direttore Generale dell'ATS Sardegna dovrà inserire quale criterio di valutazione della produttività dei Dirigenti in parola l'assolvimento delle suddette attività.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

6. L'OEVR, ha cura di valutare la situazione epidemiologica e supportare i Servizi veterinari competenti per territorio per gli adempimenti inerenti sia alle attività di vaccinazione da svolgere in ciascun territorio sia al flusso dei dati e delle informazioni, in particolare relativamente all'elenco delle aziende ricadenti in aree a circolazione virale.
7. Quando in un allevamento non sono più rilevati casi di BT, come sopra definiti, da almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso, il Servizio veterinario competente per territorio, può procedere ad estinguere e chiudere il focolaio sul SIMAN.
8. È compito dell'IZS della Sardegna e di ogni Servizio di Sanità Animale della ASSSL competente per territorio compilare, aggiornare e tenere agli atti il registro di cui all'**Allegato 5** per ognuno dei lotti di vaccino utilizzati.
9. È d'obbligo per i Direttori/Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSSL della Sardegna, anche attraverso i propri referenti appositamente individuati, comunicare con cadenza mensile al Servizio di Sanità pubblica e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il numero delle dosi di vaccino residue per ognuno dei lotti utilizzati distinti per sierotipo sul proprio territorio di competenza.
10. Parimenti l'IZS della Sardegna dovrà comunicare con uguale cadenza al Servizio di Sanità pubblica e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il numero delle dosi di vaccino per ognuno dei lotti utilizzati distinti per sierotipo in giacenza presso i propri locali.

#### **ART. 10 Sanzioni amministrative**

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 7, comma 2, queste dovranno essere documentate utilizzando l'apposito verbale di cui all'**Allegato 6**. L'Autorità sanitaria competente per territorio richiederà al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'emanazione di apposita ordinanza contingibile e urgente secondo il modello di cui all'**Allegato 7**, al fine dell'effettuazione coattiva delle attività di profilassi vaccinale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i contravventori al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 che, per i casi specifici previsti dal presente provvedimento, sono quelle fissate dall'art. 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che vanno da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

#### **ART. 11 Disposizioni finali**

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto (come le misure sanitarie da adottare a seguito di sospetto o di conferma di casi di malattia o in corso di epidemia) si rimanda alle disposizioni previste dal Manuale operativo per la Blue tongue di cui al Piano nazionale delle emergenze di tipo epidemico, ed alle note ministeriali specifiche in materia richiamate in premessa.
2. Il Direttore Generale dell'ATS Sardegna, i Sindaci, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare regionale, i Servizi veterinari competenti per territorio delle ASSSL, le forze dell'Ordine e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente Decreto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

3. I singoli allegati, che fanno parte integrante del presente Decreto, possono essere modificati con Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale su parere conforme dell'Unità di Crisi Regionale per la BT in relazione ad eventuali modificazioni della normativa o a mutamenti della situazione epidemiologica ovvero qualora ciò si rendesse necessario.
4. Le misure di profilassi diretta e indiretta sono soggette a continue verifiche e aggiornamenti a opera di questo Assessorato in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e all'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio regionale.
5. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet [www.regione.Sardegna.it](http://www.regione.Sardegna.it), entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. e ha validità fino al 31 dicembre 2019.

**L'Assessore**

Luigi Benedetto Arru